

STATUTO

**S.ANTONINO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA BALBIANI 6

Numero REA: CO - 261881

Codice fiscale: 02462240132

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

3

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene fin da ora autorizzato ad introdurre nel presente atto ed unito statuto quelle modificazioni che il Registro delle Imprese di Como dovesse richiedere in sede di iscrizione.-----
Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.-----
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22,05 (ventidue virgola zerocinque).-----
Questo atto, steso a mia cura, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte scritto di mio pugno, io notaio ho letto al componente il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo.-----
Occupi un foglio per due intere facciate e fin qui della terza.-----
FIRMATO: Pedretti Piergiorgio - Nicola Begalli notaio.-----

-----Allegato "A" al n. 152839/22978 di repertorio-----
----- (Esente da imposta di bollo ai sensi-----
----- dell'articolo 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460)-----
----- **S T A T U T O**-----

----- **TITOLO I**-----
----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----
----- **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**-----

1.1) E' costituita, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e secondo i principi mutualistici, una Società cooperativa con la seguente denominazione:-----
----- "**S.ANTONINO - Società Cooperativa Sociale - ONLUS**".-----

1.2) La Cooperativa assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.-----

----- **ARTICOLO 2 - NORME APPLICABILI**-----
2.1) La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto, dalle norme del titolo VI del Libro V del Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, da quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, nonché dagli eventuali regolamenti che potranno essere predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

----- **ARTICOLO 3 - SEDE**-----
3.1) La Cooperativa ha sede nel Comune di Como (CO).-----
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo Amministrativo.-----
3.2) La Cooperativa, nei limiti e con le osservanze degli obblighi di legge, potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, unità locali, agenzie o depositi.-----
3.3) Il domicilio dei soci, per quanto attiene i rapporti de-

h

gli stessi con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.-----

-----ARTICOLO 4 - DURATA-----

4.1) La Cooperativa è duratura fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----ARTICOLO 5 - SCOPO-----

5.1) La Cooperativa non ha fine di lucro ed è retta da scopo mutualistico in funzione del conseguimento dello scopo sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Cooperativa ed i soci, potranno essere previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'Organo Amministrativo, dovrà essere approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria della Cooperativa ai sensi e per effetto dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 del Codice Civile.-----

5.2) Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la Cooperativa è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando all'Organo Amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.-----

5.3) La Cooperativa ha la facoltà di svolgere la propria attività anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'Organo Amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.-----

5.4) La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Potrà inoltre integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, le proprie attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e/o ad altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.-----

5.5) La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società Cooperative o diverse dalle Cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.-----

-----ARTICOLO 6 - OGGETTO-----

6.1) Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la promozione umana, la salvaguardia dei valori religiosi, civili e culturali caratteristici del nostro territorio e della nostra popolazione, con particolare

5

riferimento a:-----
- l'educazione dei bambini come integrazione dell'opera della famiglia cui compete il diritto - dovere dell'educazione dei figli, con particolare attenzione al messaggio cristiano;-----
- la formazione religiosa - civile dei ragazzi e degli adulti fondata sui principi della fede cattolica, nel pieno rispetto della libertà di coscienza;-----
- la gestione di servizi sociali ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381, e specificatamente le seguenti:-----
a) servizi scolastici:-----
-- gestione della scuola S.Antonino - Scuola Paritaria dell'infanzia, emanazione educativa della Parrocchia di S. Antonino Martire di Albate, che ne fissa i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici e didattici, in sintonia con le direttive emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione;-----
-- gestione di asili nido o micro - nido;-----
-- gestione di scuole dell'infanzia;-----
-- servizi di aiuto scolastico a ragazzi e giovani;-----
b) Servizi educativi-formativi:-----
- attività formative - educative che la Parrocchia S. Antonino Martire di Albate svolge attraverso l'Oratorio S. Giovanni Bosco, emanazione educativa della medesima, e le altre unità ad esso collegate;-----
- centri di aggregazione giovanile comprendenti anche campi di gioco e locali di ristoro;-----
- centri ricreativi per minori;-----
- case di vacanza quali strutture integrative delle attività educative generali;-----
- strutture per incontri formativi, culturali e per manifestazioni del tempo libero;-----
- formazione genitori ed educatori;-----
- formazione operatori scolastici ed insegnanti di ogni ordine e grado;-----
- formazione assistita;-----
- iniziative di ricerca - intervento nel campo educativo - formativo;-----
- consulenza psicopedagogica alle scuole di qualsiasi ordine e tipo;-----
- produzione di strumenti educativi;-----
- gestione di iniziative e servizi di prevenzione del disagio giovanile;-----
- gestione di centri di ascolto, informazione e avviamento professionale;-----
- iniziative di formazione, di inserimento e reinserimento lavorativo;-----
- iniziative di sensibilizzazione, formazione, educazione nel campo ecologico della compatibilità ambientale;-----
- iniziative di sensibilizzazione, formazione, educazione nel campo dello sport, dell'arte e dell'utilizzo dei mass media;--

6

c) servizi socio-assistenziali:-----

- case albergo per anziani;-----
- centri diurni per anziani;-----
- comunità alloggio per minori;-----
- comunità alloggio per handicappati;-----
- comunità di prima accoglienza;-----
- attività di consulenza socio - assistenziale per gli enti locali e associazioni;-----
- servizi per gli extracomunitari ed immigrati;-----
- servizi per ammalati psichici;-----

d) servizi socio-sanitari integrati:-----

- case di riposo;-----
- assistenza domiciliare;-----
- centri di terapia psicomotoria.-----

6.2) La Cooperativa può compiere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, quali, a puro titolo esemplificativo e non limitativo:-----

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;-----
- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;-----
- acquistare terreni e fabbricati nonché vendere o permutare quelli che risultassero eccedenti alle necessità della Cooperativa;-----
- utilizzare il diritto di superficie su suoli di proprietà pubblica, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato e di altre persone fisiche e giuridiche;----
- aprire e gestire siti internet allo scopo di pubblicizzare le attività sociali e renderli interattivi con l'utenza consolidata e quella potenziale;-----
- emettere strumenti finanziari.-----

6.3) La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative od integrative.-----

Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

6.4) La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.-----

6.5) La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate

4

e consociate servizi tecnico - amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione di problemi nelle loro aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o copertura delle perdite, e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.-----

6.6) Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.-----

6.7) La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----ARTICOLO 7 - NUMERO DEI SOCI-----

7.1) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; si applicheranno pertanto le norme di cui agli articoli 2522 e 2519 del Codice Civile.---
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, siano essi persone fisiche o giuridiche capaci di agire, i quali offrano garanzia di onestà e moralità ed in possesso dei seguenti requisiti:-----

- essere cittadini italiani oppure società, associazioni o enti, di nazionalità italiana, svolgenti attività non in contrasto con il presente statuto.-----

7.2) L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa.-----

7.3) In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

-----ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI SOCI-----

8.1) Una volta ammessi, secondo la procedura prevista all'articolo 12) del presente statuto, i soci verranno suddivisi nelle seguenti categorie:-----

- a) soci ordinari persone fisiche lavoratori;-----
- b) soci ordinari persone fisiche fruitori;-----
- c) soci ordinari persone fisiche volontari;-----
- d) soci persone giuridiche;-----
- e) soci speciali;-----
- f) soci sovventori.-----

-----ARTICOLO 9 - SOCI ORDINARI-----

9.1) I soci ordinari lavoratori sono persone fisiche, ammesse secondo la procedura prevista all'articolo 12), aventi con la Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato regolarmente retribuito.-----

9.2) I soci ordinari fruitori sono persone fisiche, ammesse

secondo la procedura prevista all'articolo 12), che usufruiscono mutualisticamente di uno dei servizi erogati dalla Cooperativa.-----

9.3) I soci ordinari volontari sono persone fisiche, ammesse secondo la procedura prevista all'articolo 12), che non hanno alcun rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa e prestano la loro opera gratuitamente.-----

9.4) Nei casi di cui ai punti 9.1) e 9.2) i rapporti tra soci e Cooperativa sono gestiti da un Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.-----

-----ARTICOLO 10 - SOCI PERSONE GIURIDICHE-----

10.1) I soci persone giuridiche sono società, associazioni o enti, ammessi secondo la procedura prevista all'articolo 12), aventi i requisiti di cui al precedente articolo 7.1).-----

10.2) Le persone giuridiche designeranno una persona a rappresentarle nella Cooperativa, e tale designazione verrà comunicata alla Cooperativa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e si riterrà valida fino alla sostituzione del rappresentante, da effettuarsi nella medesima forma.-----

-----ARTICOLO 11 - SOCI SPECIALI-----

11.1) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, 3° comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

11.2) Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un decimo del numero totale dei soci cooperatori.-----

11.3) In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

11.4) La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.-----

11.5) Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

11.6) I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----

11.7) I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545-bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.-----

11.8) Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddet-

to termine.-----
11.9) Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 16) del presente statuto:-----

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

11.10) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

-----ARTICOLO 12 - DOMANDA DI AMMISSIONE-----

12.1) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;---
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 45) e seguenti del presente statuto.-----

12.2) Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:--

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

10

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----
12.3) L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 7.1), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DEL SOCIO-----

13.1) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali.-----

13.2) Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

-----ARTICOLO 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO-----

14.1) La qualità di socio si perde:-----

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----ARTICOLO 15 - RECESSO DEL SOCIO-----

15.1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

15.2) La domanda di recesso deve essere comunicata con racco-

11

mandata alla Cooperativa ed esaminata dagli Amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 45) e seguenti.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

15.3) Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE-----

16.1) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;-----
- d) non adempia, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;-----
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.-----

16.2) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 45) e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

-----ARTICOLO 17 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

17.1) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adotta-

12

ti dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, ai sensi dell'articolo 45) e seguenti del presente statuto.-----

17.2) L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

-----ARTICOLO 18 - LIQUIDAZIONE-----

18.1) I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 29.6), lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

18.2) La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e lo stesso non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, 3° comma, del Codice Civile.-----

18.3) Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

-----ARTICOLO 19 - MORTE DEL SOCIO-----

19.1) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 29.6), lettera c).-----

19.2) Gli eredi e/o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi e/o legatari essi, entro centottanta giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.-----

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma, del Codice Civile.-----

19.3) Gli eredi e/o legatari idonei all'ammissione subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 12). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 18).-----

19.4) In caso di pluralità di eredi e/o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio gradimento con le modalità previste dall'articolo 12).-----

In caso di diniego del gradimento ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 18).....

**-ARTICOLO 20 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, -
-----RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI-----**

20.1) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi e/o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.....

20.2) Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.....

20.3) I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 16.1), lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.....

20.4) La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso della partecipazione, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.....

20.5) Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.....

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.....
Allo stesso modo e negli stessi termini sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi e/o legatari del socio defunto.---

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----ARTICOLO 21 - SOCI SOVVENTORI-----

21.1) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.....

----ARTICOLO 22 - CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI----

22.1) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.....

22.2) Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci).....

--ARTICOLO 23 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI---

14

23.1) Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto cessionario e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

23.2) Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.-----

23.3) In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

-----ARTICOLO 24 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE-----

24.1) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori è disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

24.2) A tutti i soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

24.3) I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.-----

24.4) Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

24.5) La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----ARTICOLO 25 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI-----

25.1) Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta

15

qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

25.2) Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 26 - STRUMENTI FINANZIARI

26.1) Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

26.2) La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

26.3) La Cooperativa può accettare eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni facendoli affluire alla riserva straordinaria di cui al successivo articolo 27.1), lettera e).

ARTICOLO 27 - PATRIMONIO SOCIALE

27.1) Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi e/o legatari di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13);
- e) dalla riserva straordinaria;

16

f) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge;-----

g) da conferimenti a titolo di oblazione effettuati da soci o da persone terze.-----

27.2) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.-----

27.3) Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.-----

-----ARTICOLO 28 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE-----

28.1) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

28.2) Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento al cessionario, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.1).-----

28.3) Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci il cessionario che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

28.4) Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.-----

-----ARTICOLO 29 - BILANCIO DI ESERCIZIO-----

29.1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

29.2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

29.3) Gli Amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.-----

29.4) Nella relazione sulla gestione, se redatta, o in alternativa nella nota integrativa, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il proseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere cooperativo a mutualità prevalente della Cooperati-

17

va.-----
In tale relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

29.5) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

29.6) La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 92 n.59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

29.7) La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

29.8) La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

29.9) Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.---

-----ARTICOLO 30 - RISTORNI-----

30.1) L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

30.2) La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.-----

-----TITOLO VI-----

-----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

-----ARTICOLO 31 - DECISIONI DEI SOCI-----

31.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

31.2) In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:---

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo Amministrativo;-----

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci

e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;-----
d) la determinazione del compenso all'Organo Amministrativo e,
se nominato, al Collegio Sindacale o al Revisore;-----
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
ti dei soci.-----

31.3) Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),
b) e c) possono essere adottate sia mediante deliberazione as-
sembleare sia mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al succes-
sivo articolo 32).-----

31.4) Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d),
e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori
o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti
spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-
liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo ar-
ticolo 33).-----

-----ARTICOLO 32 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE-----
-----CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO----

32.1) Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate
alle lettere d), e) ed f) del precedente articolo, possono es-
sere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla ba-
se del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo
è adottata dall'Organo Amministrativo.-----

32.2) Nel caso si opti per il sistema della consultazione
scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà
concludersi con la redazione di un apposito documento scritto,
dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- a) l'argomento oggetto della decisione;-----
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
- c) l'indicazione dei soci consenzienti;-----
- d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta
degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà
o astensione;-----
- e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, aste-
nuti che contrari.-----

32.3) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso
per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto
dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- a) l'argomento della decisione;-----
- b) il contenuto della decisione;-----
- c) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

32.4) Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i
soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tra-
smettere alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in
calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno

esprimere il proprio voto favorevole, contrario o l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-

32.5) Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 24.2) se socio sovventore.-----

32.6) Le decisioni di cui al presente articolo sono prese validamente con la partecipazione di tanti soci rappresentanti almeno la metà dei voti spettanti alla loro totalità e con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.-----

32.7) Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.-----

-----ARTICOLO 33 - ASSEMBLEE-----

33.1) Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 31) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

33.2) La assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia mediante lettera raccomandata A.R. o tramite avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

33.3) In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----ARTICOLO 34 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI-----

34.1) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----

34.2) In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega aventi diritto al voto.-----

20

34.3) L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

-----ARTICOLO 35 - VOTAZIONI-----

35.1) Per le votazioni si procederà con alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

35.2) Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

-----ARTICOLO 36 - VOTO-----

36.1) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

36.2) Ciascun socio, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

36.3) Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 24.2).-----

36.4) I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.-----

36.5) Ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.-----

36.6) Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

36.7) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

-----ARTICOLO 37 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

37.1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.-----

37.2) Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

-----ARTICOLO 38 - AMMINISTRAZIONE-----

38.1) La Cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----

38.2) Conseguentemente gli organi sociali sono:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) l'Organo Amministrativo;-----

c) il Collegio Sindacale o il Revisore, se nominati.-----

38.3) Qualora i soci eleggano un Consiglio di Amministrazione,

lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a quindici ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

38.4) L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

38.5) L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

38.6) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

ARTICOLO 39 - COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

39.1) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati dalla legge alla decisione o all'assemblea dei soci.

39.2) Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

39.3) Ogni novanta giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e, se nominato, al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 40 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE

40.1) L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

40.2) La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e, se nominati, i Sindaci Effettivi o il Revisore ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

40.3) Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

40.4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

22

-----ARTICOLO 41 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO-----

41.1) In caso di cessazione di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.-----

41.2) Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

41.3) In caso di cessazione dall'ufficio dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale o dal Revisore, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, anche se decaduti, devono ricorrere alla decisione dei soci e rimanere in carica fino alla loro sostituzione.-----

-----ARTICOLO 42 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

42.1) Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e, se nominati, ai membri del Comitato Esecutivo.-----

42.2) La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere, se nominato, del Collegio Sindacale o del Revisore.-----

-----ARTICOLO 43 - RAPPRESENTANZA-----

43.1) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio; sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

43.2) Essi hanno inoltre la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

43.3) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato.-----

43.4) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----ARTICOLO 44 - COLLEGIO SINDACALE-----

44.1) Il Collegio Sindacale, nominato se i soci lo ritengono opportuno o se è obbligatorio per legge, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali ne nominano anche il Presidente.-----

44.2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio re-

23

lativo al terzo esercizio della carica.-----
44.3) Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.-----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di richiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----
Possono inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti Organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.-----

44.4) Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi dei propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----

44.5) I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della mutualità prevalente.-----

44.6) La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

44.7) Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

44.8) Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, il controllo contabile può essere esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da un revisore o da una società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di società cooperative.-----

-----TITOLO VII-----

-----CONTROVERSIE-----

---ARTICOLO 45 - CLAUSOLA ARBITRALE - ARBITRI E PROCEDIMENTO---

45.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, gli amministratori, i liquidatori od i sindaci o Revisore che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), in coerenza con la natura delle controversie, saranno rimesse alla decisione di un arbitro

24

unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Cooperativa ha la sede.

L'arbitro deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura entro trenta giorni dalla nomina e con giudizio inappellabile.

45.2) La presente clausola compromissoria è vincolante per la cooperativa e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse od insorte nei loro confronti.

45.3) L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

45.4) L'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 46 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

46.1) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 47 - SCIoglimento ANTICIPATO

47.1) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 48 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

48.1) In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 29.6), lettera c);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 49 - REGOLAMENTI

49.1) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento

25

dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

49.2) Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se costituiti.

-----ARTICOLO 50 - PRINCIPI DI MUTUALITA'-----
-----INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE-----

50.1) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Como, 18 marzo 2005.

FIRMATO: Pedretti Piergiorgio - Nicola Begalli notaio.